



**AUTORITA' REGIONALE**

*Stazione Unica Appaltante*

Viale Europa - Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO

***GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER L'UTILIZZO EFFICACE DEI FONDI DELLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA IN RELAZIONE ALLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, ATTUAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PROGRAMMI"***

***RISPOSTE AI QUESITI***

Risposte alle richieste di chiarimenti 1/2024

(FAQ)

#	Richiesta di chiarimenti	Risposta
1	<p>Si chiede di confermare che per “programmazione unitaria” si intende qualsiasi fondo comunitario e nazionale utilizzato (ad esempio fondi SIE, fondi comunitari delle diverse Direzioni Generali della Commissione Europea, fondi nazionali finalizzati allo sviluppo e alla coesione, ecc.).</p>	<p>Per “programmazione unitaria” si intende qualsiasi fondo comunitario e nazionale, per come definito e specificato nel CSA, di competenza del Dipartimento Programmazione Unitaria.</p>
2	<p>Nel capitolato speciale d'appalto, per tutti i Lotti, in riferimento al presidio stabile si richiede all'offerente di prevedere la seguente ripartizione (si riporta di seguito a titolo esemplificativo quanto previsto dall'art 7 – Lotto 1):</p> <p>Dipartimento Programmazione Unitaria (150 gg/uu/mese): Composizione di specialisti e/o senior in misura non inferiore al 40% e con la rimanente percentuale di middle e junior</p> <p>Dipartimenti regionali coinvolti nell'attuazione dei Programmi (400 gg/uu/mese): Composizione prevalente di middle e junior con la rimanente parte di specialisti e/o senior</p> <p>Di seguito all'interno del medesimo articolo si ribadisce che, con riferimento al servizio a canone nel suo complesso, “l'POE [...] deve assicurare l'attivazione di tutte le figure professionali opportune e necessarie, fermo restando che deve essere garantito un livello di seniority (specialisti e/o senior) non inferiore complessivamente al 30%”.</p> <p>Si chiede conferma che le gg/uu relative ai profili professionali “Coordinatore di Lotto” e “Manager” concorrono insieme alle figure professionali “Specialisti” e “Senior” alla quantificazione del 40% previsto in corrispondenza del presidio stabile previsto presso il Dipartimento Programmazione Unitaria e del 30% minimo previsto complessivamente per le attività a canone.</p>	<p>Le gg/uu relative ai profili professionali “Coordinatore di Lotto” e “Manager” sono ulteriori rispetto a quelle previste per i presidi stabili e per i servizi a canone nel loro complesso.</p>

3	<p>Nel capitolato speciale d'appalto, all'art. 5 si precisa che "nell'ambito dell'offerta tecnica di ciascun Lotto, l'OE ha facoltà di introdurre la figura del "beginner", aggiuntiva rispetto alle figure professionali da impiegare e di cui agli artt. 8, 11, 14 e 17 del presente capitolato. Detta figura non rientra, pertanto, nel computo delle gg/uu minime richieste per il presidio stabile e dovrà essere quantificata nel limite massimo del 20 % delle gg/uu attribuibili alle figure junior impiegabili."</p> <p>Si chiede pertanto conferma che le gg/uu offerte per il profilo "beginner" possono concorrere alla valutazione di entrambi i criteri D.2 e D.3. In particolare, si chiede conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento al Criterio D.2 - nell'ambito dei servizi "a canone" le gg/uu offerte per ciascun profilo professionale da destinare ai profili stabili possono essere ricomprese anche le gg/uu offerte per il profilo professionale "beginner"</li> <li>• Con riferimento Criterio D.3 - nell'ambito dei servizi "a consumo" e al numero di gg/uu complessivamente offerte possono essere ricomprese anche le gg/uu offerte per il profilo professionale "beginner".</li> </ul>	<p>Ai sensi dell'art. 5 del CSA, la figura del "beginner" non rientra nel computo delle gg/uu minime richieste per il presidio stabile.</p> <p>In forza degli artt. 7, 10, 13 e 16 del CSA, le gg/uu offerte per il profilo "beginner", concorrono alla valutazione secondo il criterio D.2 fermo restando il limite massimo del 20% delle gg/uu attribuibili alle figure junior impiegabili (art. 5 del CSA).</p> <p>Le gg/uu offerte per il profilo "beginner" non concorrono alla valutazione secondo il criterio D.3 in quanto per i servizi a "consumo" potranno essere offerte ulteriori gg/uu solo per uno o più dei profili professionali indicati nelle relative tabelle (artt. 7, 10, 13 e 16 del CSA).</p>
---	---	---

<p>4</p>	<p>Nel capitolato speciale d'appalto, all'art. 5 si rappresenta che il profilo "Specialista" deve essere in "possesso di Laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, con almeno 10 anni di esperienza nei settori di competenza specificati nei singoli Lotti" e che il profilo "Senior" deve essere in "possesso di Laurea magistrale ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento, con almeno 10 anni di esperienza nelle materie di riferimento".</p> <p>Al riguardo si chiede conferma che nel caso del profilo Senior per "materie di riferimento" si intendono quelle generali oggetto dei servizi (assistenza tecnica alla programmazione, e/o attuazione, e/o gestione, e/o monitoraggio e/o controllo dei Programmi) e che il calcolo dei 10 anni possa essere effettuato includendo l'esperienza in una o più di tali materie. Inoltre, si chiede conferma che i profili senior competenti nelle materie specifiche riportate nell'Art. 8 -Lotto 1 debbano possedere, oltre ai 10 anni di esperienza nelle materie di riferimento (AT), almeno una esperienza in riferimento alle materie specifiche richieste (ambito giuridico, diritto amministrativo, Appalti Pubblici, Aiuti di Stato, Strumenti di Ingegneria Finanziaria; politiche del lavoro, sociali e sanitarie; information technology, ecc).</p> <p>Si chiede altresì conferma, invece, che l'esperienza di 10 anni del profilo "Specialista" debba essere conteggiata unicamente considerando i settori di competenza specificati nei singoli Lotti (es. Appalti Pubblici, Aiuti di Stato, Strumenti di Ingegneria Finanziaria, ecc.), senza dover includere le materie generali oggetto dei servizi (assistenza tecnica alla programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio e controllo dei Programmi).</p>	<p>Si conferma che, nel caso del profilo Senior, per "materie di riferimento" si intendono quelle indicate nei singoli Lotti agli articoli 8 - 11 - 14 - 17 del CSA e che il calcolo dei 10 anni può essere effettuato includendo l'esperienza in una o più delle materie di riferimento singolarmente considerate. Quindi, non è possibile calcolare gli anni di esperienza cumulando quella di più materie.</p> <p>A titolo di esempio: un senior può possedere esperienza di almeno 10 anni nella materia di riferimento "attività di assistenza tecnica sui programmi comunitari e in politiche di coesione, metodologie e strumenti per l'attuazione di Programmi, Piani e Progetti".</p> <p>Lo stesso soggetto senior può possedere esperienza, comunque non inferiore a 10 anni, in "gestione amministrativa, finanziaria e contabile dei programmi comunitari".</p> <p>Ai fini, inoltre, dell'utilizzo di una singola risorsa per più materie di riferimento si rinvia anche alla risposta alla FAQ n. 7.</p> <p>Si conferma, altresì, che l'esperienza di 10 anni del profilo "Specialista" debba essere conteggiata considerando la singola e specifica area tematica (o settore di competenza) indicata nei singoli Lotti.</p> <p>Resta fermo, tuttavia, quanto chiarito nella successiva FAQ (n. 5).</p> <p>Si coglie, infine, l'occasione di chiarire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualora un senior, oltre ai 10 anni nelle materie di riferimento, abbia esperienza almeno decennale in merito a un'area tematica specifica, lo stesso può essere considerato anche "specialista".</li> <li>- uno specialista si differenzia da un senior, ad es. in "politiche del lavoro", in quanto la sua specifica esperienza è trasversale e non è riferita solo all'ambito dei Programmi comunitari e/o nazionali oggetto della presente procedura.</li> </ul>
----------	--	---

5	<p>Si chiede conferma che la previsione contenuta nell'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto in cui si precisa che "che tutti i profili professionali devono avere ottima conoscenza della normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabili, nonché competenza sulla struttura dei Programmi, sull'applicazione dei Sistemi di Gestione e Controllo e sulla gestione relativa ai Progetti e ai Programmi oggetto del presente capitolato" deve essere letta nel senso che le conoscenze e le competenze indicate possono essere anche tutte alternative tra di loro e quindi: "conoscenza della normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabili, e/o competenza sulla struttura dei Programmi e/o sull'applicazione dei Sistemi di Gestione e Controllo e/o gestione relativa ai Progetti e ai Programmi oggetto del presente capitolato" anche per essere maggiormente in linea con quanto previsto per la figura dello specialista che, per il rispettare il requisito minimo, deve avere esperienza solo nelle materie di competenza.</p>	<p>Si confermano le previsioni dell'art. 8 del CSA ovvero che tutti i profili professionali devono avere sia ottima conoscenza della normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabili, che competenza sulla struttura dei Programmi, sull'applicazione dei Sistemi di Gestione e Controllo e sulla gestione relativa ai Progetti e ai Programmi oggetto del CSA.</p> <p>Pertanto, le conoscenze e le competenze indicate, non necessariamente supportate da specifica esperienza, sono da considerare non alternative tra di loro.</p> <p>Di conseguenza, la figura dello specialista, oltre a quanto indicato sopra (valido per ogni profilo professionale), deve possedere specifica esperienza nei settori di competenza definiti nei singoli Lotti.</p>
6	<p>Nel capitolato speciale d'appalto, all'art. 7, con riferimento al presidio stabile presso i Dipartimenti regionali diversi dal Dipartimento Programmazione Unitaria e coinvolti nell'attuazione dei Programmi si precisa che si richiede una "composizione prevalente di middle e junior con la rimanente parte di specialisti e/o senior".</p> <p>Al riguardo si chiede conferma che l'indicazione di impiegare prevalentemente figure middle e junior sia da considerarsi quale indicazione minima e pertanto sia possibile fornire proposte migliorative che includano risorse con un maggiore livello di seniority.</p>	<p>L'Amministrazione ha valutato che il servizio da rendere attraverso i presidi stabili presso i Dipartimenti regionali possa essere svolto in maniera prevalente da figure junior e middle.</p> <p>In ogni caso, per come previsto dal criterio di valutazione D.2, saranno valutate migliorie sulla composizione delle figure professionali, sul livello di seniority (specialisti e/o senior) e sul numero di gg/uu/mese per ciascun profilo professionale da destinare ai presidi stabili presso il Dipartimento Programmazione Unitaria e i Dipartimenti regionali coinvolti nell'attuazione dei Programmi.</p> <p>Pertanto è possibile fornire proposte migliorative che includano risorse con un maggiore livello di seniority in relazione alla proposta di organizzazione dei presidi stabili da descrivere nel Progetto Tecnico.</p>

7	<p>Nel capitolato speciale d'appalto, all'art. 8, si prevede un elenco di "profili professionali minimi da prevedere per l'espletamento dei servizi", in aggiunta a Coordinatore e Manager.</p> <p>Si richiede conferma che una singola risorsa del GdL, sulla base delle esperienze e competenze possedute, possa rivestire più di uno dei profili professionali minimi richiesti.</p>	<p>La risposta richiede la seguente precisazione: oggetto di ciascun Lotto sono innanzitutto i servizi a "canone", da rendere in qualsiasi momento e secondo le tempistiche stabilite, ed eventualmente i servizi a "consumo, attivabili solo in base alle specifiche esigenze manifestate dall'Amministrazione. Di conseguenza, come specificato agli artt. 7, 10, 13 e 16, «la presenza del presidio stabile, quale modalità operativa per il migliore svolgimento dei servizi "a canone" previsti, deve considerarsi una modalità accessoria e complementare, il che implica che l'OE concorrente, sempre nell'ambito delle attività da rendere a "canone" e al fine di garantire efficacia nello svolgimento dei servizi in relazione alle specifiche tematiche di volta in volta da approfondire, deve assicurare l'attivazione di tutte le figure professionali opportune e necessarie, fermo restando che deve essere garantito un livello di seniority (specialisti e/o senior) non inferiore complessivamente» alla percentuale prevista per ciascun Lotto.</p> <p>Ciò premesso, seppur possibile in linea generale che una singola risorsa del GdL, sulla base delle esperienze e competenze possedute, possa rivestire più di uno dei profili professionali minimi richiesti, si evidenzia che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non è possibile replicare la stessa risorsa su presidi stabili di dipartimenti differenti né per lo stesso profilo, tantomeno per più di uno dei profili professionali minimi richiesti;</li> <li>- il totale delle giornate svolte da una singola risorsa deve essere mediamente non superiore a 20 gg/uu al mese e, in ogni caso, fino a un tetto massimo di 220 gg/uu in un anno;</li> <li>- non si può comunque perdere di vista lo scopo ultimo "di garantire efficacia nello svolgimento dei servizi", nonché "l'attivazione di tutte le figure professionali opportune e necessarie" in qualsiasi momento a garanzia dell'efficienza e, quindi, dell'efficacia delle prestazioni da rendere.</li> </ul>
---	---	--

8	<p>Nell'allegato E – Criteri di valutazione, in riferimento ai criteri D2 e D3 si prevede rispettivamente che:</p> <p><i>“saranno valutate migliorie sulla composizione delle figure professionali, sul livello di seniority (specialisti e/o senior) e sul numero di gg/uu/mese per ciascun profilo professionale da destinare ai presidi stabili presso il Dipartimento Programmazione Unitaria e i Dipartimenti regionali coinvolti nell’attuazione dei Programmi”;</i></p> <p><i>“sarà valutata la proposta migliorativa dell’operatore economico in relazione alle figure professionali e al numero di gg/uu complessivamente offerte”.</i></p> <p>Si chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di attribuzione del punteggio in considerazione del fatto che all’interno del criterio sembrano coesistere elementi tipici dei criteri discrezionali (composizione delle figure professionali e livello di seniority) ed elementi specifici dei criteri tabellari/quantitativi (numero di gg/uu/mese per ciascun profilo professionale).</p>	<p>I criteri D.2 e D.3 sono soggetti a valutazione discrezionale da parte della Commissione secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.</p>
9	<p>Si chiede conferma che nella tabella contenuta all’art 7 la prima riga faccia riferimento al contesto generale di svolgimento del servizio e non a una attività tra quelle contenute nell’art. 6 punto elenco dalla lettera a) alla lettera k) che da descrivere puntualmente.</p>	<p>Si conferma che nella tabella contenuta all’art 7 la prima riga fa riferimento al contesto generale di svolgimento del servizio che è comunque da descrivere in relazione alle attività contenute nell’art. 6 punto elenco dalla lettera a) alla lettera k).</p>
10	<p>Con riferimento al par 7, pagg. 18-19 del Disciplinare, nella parte relativa all’Avvalimento viene specificato quanto segue: “Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per [...] per migliorare la propria offerta”</p> <p>Si chiede conferma circa la possibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento ut supra richiamato per dotarsi, in qualità di società avvalente, del requisito relativo al possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2014 e al possesso della certificazione ISO 30415:2021 (Human Resource Management Diversity and Inclusion) indicati all’ Allegato E pag. 2.</p>	<p>Si conferma la possibilità di assoggettare la certificazione SA 8000:2014 ed ISO 30415:2021 alla disciplina dell’avvalimento. Si precisa, al contempo, che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, l’ausiliaria dovrà inequivocabilmente specificare nel contratto di obbligarsi a mettere a disposizione dell’ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire le predette certificazioni. In ogni caso si rinvia alle prescrizioni di cui all’ Allegato E pag. 5 ed alle prescrizioni dell’art. 104 del D.lgs. 36/2023.</p>

11	<p>In riferimento al vincolo di partecipazione riportato di seguito: <i>[...È consentita la partecipazione a tutti i Lotti previsti dalla gara. L'operatore economico che intende partecipare ad uno o più Lotti, deve presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, in caso di RTI, Consorzi o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete, o GEIE, sempre nella medesima composizione...]</i></p> <p>chiediamo se la mandataria del RTI può cambiare sui vari lotti, ovviamente mantenendo RTI con la medesima composizione oppure la mandataria deve essere la medesima per tutti i lotti?</p>	<p>In caso di partecipazione in RTI, mantenendo sempre la medesima composizione, è possibile cambiare la mandataria per la partecipazione ai vari Lotti. Si precisa che, in questo caso, l'RTI è considerato come unico Operatore Economico partecipante a più Lotti e, pertanto, potrà essere aggiudicatario di un solo Lotto, per come previsto al punto 4.1 del Disciplinare di Gara ed all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>Per medesima composizione si intende stessi Operatori Economici che compongono il RTI costituito o costituendo.</p>
----	--	---

<p>12</p>	<p>Con riferimento all'articolo 6.3 del Disciplinare di Gara che prevede che, per la partecipazione a ciascun Lotto, ciascun operatore dimostri di possedere la capacità tecnica e professionale garantendo, con specifico riferimento al Lotto 3, di "aver eseguito negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, n.1 servizio assistenza tecnica per l'utilizzo di fondi della programmazione unitaria in relazione alle fasi di programmazione e/o attuazione e/o gestione e/o monitoraggio e/o controllo per un importo non inferiore ad € 2.370.000,00 IVA esclusa", ai fini della comprova del requisito si chiede di precisare quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso di procedure che prevedono la stipula di un Contratto di Accordo Quadro, a fronte del quale sono previsti Ordinativi di Fornitura da parte di singole Amministrazioni, ai fini della evidenza dell'esecuzione di un servizio di assistenza tecnica rileva l'Accordo Quadro nel suo complesso quale somma dei singoli ordinativi di fornitura emessi ed eseguiti nel periodo di riferimento o un singolo Ordinativo di fornitura emesso da una Amministrazione nell'ambito dell'Accordo Quadro ed eseguito per il medesimo periodo?</li> <li>2. Nel caso la fornitura del servizio oggetto di dimostrazione fosse resa da operatori economici in RTI, e qualora la fatturazione nei confronti dell'Amministrazione fosse stata emessa complessivamente dal Mandatario del RTI il quale poi riversa alla società Mandante dietro presentazione di fattura da parte di quest'ultima sulla base delle attività eseguite nel periodo, la dimostrazione del requisito dovrà avvenire (oltre ai CRE) attraverso la quota di partecipazione dell'RTI unitamente alla fattura complessiva emessa dalla mandataria o attraverso le singole fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione dalla mandataria, al netto di quelle ricevute dalle società mandanti, atteso che nel periodo di interesse della procedura in parola l'avanzamento delle attività eseguite da parte delle singole società componenti l'RTI potrebbero non necessariamente procedere in maniera lineare e proporzionale nel tempo rispetto a ciascuna quota di competenza?</li> <li>3. Nel caso fosse previsto il ricorso al subappalto, la quota di servizi fatturati dal subappaltatore alla Società subappaltatrice, ai fini del conteggio del requisito di capacità tecnica e economica, è da considerarsi utile per la società subappaltatrice? E nel caso di RTI, qualora la fatturazione emessa dal subappaltatore fosse emessa nei confronti di una sola delle società appartenenti al RTI, la dimostrazione del requisito dovrà avvenire la ripartizione tra tutte le società appartenenti al RTI o solo per la società nei confronti della quale è stata emessa la fatturazione?</li> </ol>	<p>Si rimanda a quanto riportato al punto 6.3 del disciplinare di gara. Occorre precisare che per i requisiti di capacità tecnico-professionale è richiesta l'avvenuta esecuzione.</p> <p>La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;</li> <li>• contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;</li> <li>• attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;</li> <li>• contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.</li> </ul> <p>In caso di procedure che prevedono la stipula di Accordo Quadro, ai fini della dimostrazione del requisito, rileva la sommatoria dei singoli ordinativi di fornitura emessi ed eseguiti nel periodo di riferimento.</p> <p>In caso di R.T.I. il requisito deve essere posseduto nel suo complesso. Ciascun componente del R.T.I. deve comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara con la documentazione soprarichiamata.</p>
-----------	---	--

13	<p>Con riferimento alla presente procedura, si formulano i seguenti quesiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per il Lotto 2: Si chiede di esplicitare la modalità di valutazione del criterio di valutazione “Proposte migliorative. Presidi stabili”, ovvero la modalità di attribuzione del punteggio atteso il riferimento indistinto a due parametri: “figure professionali (specialisti e/o senior)” e “numero di gg/uu/mese”.</li> <li>2. Per il Lotto 2: Si chiede di esplicitare la modalità di valutazione del criterio di valutazione “Proposte migliorative dei servizi a "consumo”, ovvero la modalità di attribuzione del punteggio atteso il riferimento indistinto a due parametri: “figure professionali” e “numero di gg/uu complessivamente offerte”.</li> <li>3. Si chiede di confermare che in fase di predisposizione del progetto tecnico (fermo restando che non occorrerà allegare alcun cv) non devono essere indicati i professionisti (intesi quale nome e cognome degli stessi) che si intendono impiegare né il numero dei professionisti (intesi quali “teste”), bensì esclusivamente le figure professionali in termini di specializzazione e ruoli, con relative competenze specifiche che saranno impiegate e giornate uomo previste per ogni profilo professionale (specialist, middle, senior, junior).</li> <li>4. Con riferimento a tutti i lotti si chiede di confermare che per il ruolo di manager è richiesta un'esperienza di almeno 15 anni come referente di progetti o programmi e non esclusivamente quale “referente del coordinatore per l'interfaccia con l'amministrazione”.</li> <li>5. Si chiede di confermare che le società partecipanti all'RTI debbano essere costituite entro la data di presentazione delle offerte.</li> </ol>	<p>Il criterio D.2 è soggetto a valutazione discrezionale da parte della Commissione secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. (cfr risposta quesito #8)</p> <p>Il criterio D.3 è soggetto a valutazione discrezionale da parte della Commissione secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. (cfr risposta quesito #8)</p> <p>Si conferma che nel Progetto Tecnico non devono essere indicati i nominativi delle figure professionali da impiegare.</p> <p>Nel richiamare l'art. 5 del CSA <i>&lt;Le risorse umane e connesse figure professionali da destinare all'erogazione dei servizi ricompresi nei singoli Lotti e Linee di Intervento devono essere opportunamente dimensionate e definite secondo quanto riportato ai successivi artt. 8, 11, 14 e 17, dettagliando il numero di gg/uu e i profili professionali impiegati&gt;</i>, si specifica che risulta implicito indicare il numero delle risorse umane da impiegare per ciascun profilo professionale.</p> <p>Per completezza e maggior chiarezza riguardo all'utilizzo delle figure professionali, si rimanda anche alla risposta al quesito #7.</p> <p>La figura del manager, oltre a quanto specificato nella risposta al quesito # 5 valido per ogni profilo professionale, deve avere specifica esperienza (almeno 15 anni) nel ruolo manageriale.</p> <p>Detta figura sarà utilizzata quale referente del coordinatore per l'interfaccia con l'Amministrazione nella gestione operativa di programmi e progetti.</p> <p>Si rimanda alle prescrizioni di cui all'art 65 D.lgs. 36/2023 e relativi allegati.</p>
----	---	---

<p>6. Con riguardo al criterio di attribuzione del punteggio premiale di cui alla legge regionale si chiede di confermare che lo stesso requisito possa formare oggetto di avvalimento premiale a norma dell'art. 104, comma 4, del Codice, senza che l'impresa ausiliaria debba possedere i requisiti tecnico economici richiesti per il RTI attesa la natura dell'avvalimento.</p> <p>7. Con riguardo al criterio di attribuzione del punteggio premiale di cui al § 18.5 del Disciplinare di gara si chiede di chiarire se la condizione di vittima di atti di criminalità organizzata, fatti usurari ed estorsivi possa essere attestata e comprovata esclusivamente mediante la produzione della sentenza penale (passata in giudicato) ovvero provvedimento del commissario antirackett o se, a tal fine, sia sufficiente anche solo produrre una denuncia o una querela o altro atto procedimentale o processuale dal quale emerga detta condizione.</p> <p>8. Per il Lotto 4: In relazione all'ART. 17 – LOTTO 4: FIGURE PROFESSIONALI, per la linea di intervento 4 A, si chiede di chiarire se “(..), tra le suddette figure professionali, la competenza nelle seguenti aree tematiche: o Aiuti di Stato; o Strumenti in Ingegneria Finanziaria; o Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture” possa essere indistintamente coperta da junior middle senior o specialisti.</p>	<p>Il punteggio premiale non può essere oggetto di avvalimento.</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, l'operatore economico dovrà indicare espressamente <i>“gli elementi indispensabili per il reperimento”</i>, da parte della Stazione Appaltante di quanto dichiarato, specificando l'amministrazione statale che ha riconosciuto (all'esito del previsto procedimento) lo stato di vittima di atti di criminalità organizzata e/o di fatti usurari ed estorsivi e/o di testimone di giustizia nei relativi procedimenti penali; ed allegare, ove in possesso, la documentazione probatoria.</p> <p>In merito al Lotto 4, art. 17, Linea di Intervento 4 A, si specifica che tale formulazione è riferita alle figure “specialista e/o senior.</p> <p>Dal punto di vista della forma, infatti, vi è un “punto elenco” e una linea divisoria di troppo.</p> <p>La parte di cui trattasi dell'art. 17, pertanto, va letta nel seguente modo:</p> <p>«</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ specialista e/o <i>senior</i> con competenze in ambito giuridico e diritto amministrativo, con particolare riferimento all'applicazione delle normative nazionali, regionali e del quadro di riferimento comunitario.</li> </ul> <p>Deve, altresì, essere garantita, tra le suddette figure professionali, la competenza nelle seguenti aree tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aiuti di Stato;</li> <li>○ Strumenti in Ingegneria Finanziaria;</li> <li>○ Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture</li> </ul> <p>»</p> <p>A ulteriore conferma si rimanda alla forma utilizzata negli artt. 8, 11 e 14 relativi agli altri Lotti.</p>
--	--